CIRCOLARE MINISTERO DELLA SANITÀ 1 LUGLIO 1986, N. 42

Indicazioni esplicative per l'applicazione dell'ordinanza ministeriale 26 giugno 1986 relativa alle restrizioni all'immissione sul mercato ed all'uso delle crocidolite e di taluni prodotti che la contengono.

(G.U. 23-7-1986, n. 169)

Con d.d.l. diramato in data 26 giugno 1986 si provvede al recepimento della direttiva CEE n. 83/478/CEE del 19 settembre 1983 recante la quinta modifica (amianto) della direttiva n. 76/769/CEE.

Nelle more dell'approvazione di detto provvedimento è stata emanata l'ordinanza ministeriale del 26-6-1986 con cui è data attuazione, per motivi di sanità pubblica, alle disposizioni della direttiva n. 83/478/CEE nella parte in cui sono imposte misure restrittive alla immissione sul mercato ed all'uso delle corcidolite e dei prodotti che la contengono.

Si ritengono necessarie alcune preliminari considerazioni, al fine di una corretta ed univoca applicazione sul territorio nazionale di quanto disposto nella precitata ordinanza ministeriale.

Il provvedimento, in aderenza allo spirito ed alla lettera della direttiva n. 83/478/CEE, sancisce il divieto di immissione sul mercato ed il relativo uso della crocidolite (amianto blu) e dei prodotti che la contengono.

Tuttavia la medesima direttiva CEE prevede che gli Stati membri, nei casi in cui non sia ancora possibile, per motivi tecnologici, ricorrere a sostituti della crocidolite che presentino caratteristiche e proprietà almeno equivalenti a quella ditale fibra, tenuto altresì conto dell'incidenza che un divieto generalizzato avrebbe anche sugli aspetti produttivi ed occupazionali, possono valuta l'opportunità di concedere talune deroghe a detto divieto nel rispetto, comunque, della salvaguardia della salute pubblica.

Esaminate le opzioni poste dalla direttiva, considerate altresì le particolari esigenze tecnologiche ai fini produttivi, l'ordinanza prevede una deroga temporanea fino al 30 aprile 1991 per:

- a) le tubazioni di cemento-amianto ad eccezione del caso in cui tali tubazioni sono impiegate per l'addozione di acque potabili aggressive;
 - b) i giunti, le guarnizioni, i manicotti e i compensatori flessibili resistenti agli acidi ed alle temperature;
 - c) i convertitori di coppia.

Per quanto attiene al punto a) ed in particolare al divieto di impiego delle tubazioni (cioè il complesso dei tubi, giunti e pezzi speciali) di cemento-amianto nei sistemi di adduzione di acque potabili aggressive, è disposto che detto impiego deve essere vietato nel caso in cui l'indice di aggressività dell'acqua, come di seguito definito, è inferiore a 12.

Utilizzando la formula elaborata dall'American Water Works Associatio (AWWA), ripresa sia dall'Environmental Protection Agency (EPA) statunitense sia dall'O.M.S., l'aggressività dell'acqua condottata in una tubazione entro l'intervallo di temperatura 4,5-26,5⁰C è data da:

I.A. = $pH+log_{10}(AxH)$

dove:

A = alcalinità totale (mg/1 di CaCO₃)

H = durezza calcica (mg/1 di CaCO₃)

L'acqua risulta tanto più aggressiva quanto più è basso il valore dell'indice di aggressività. Attualmente si ritiene che un'acqua avente un I.A > 12 possa considerarsi essenzialmente non aggressiva.

Le ragioni del divieto in questione risiedono nell'esigenza di assumere iniziative precauzionali a titolo preventivo atteso che, anche in assenza di specifiche evidenze scientifiche al riguardo, le tubazioni di cemento-amianto contenenti crocidolite nei sistemi di distribuzione dell'acqua potabile, secondo l'O.M.S., costituiscono fonti potenziali di contaminazione da amianto delle acque potabili.

In ogni caso il regime derogatorio di cui ai punti a), b) e c) che, si ribadisce, ha carattere temporaneo, dovrà essere riesaminato prima della scadenza fissata anche alla luce degli studi e dei progressi tecnico-scientifici realizzati nel frattempo al fine di pervenire o ad una conferma della deroga stessa ovvero ad un divieto generale anche per i prodotti in questione.

Di fondamentale importanza è inoltre la considerazione che il divieto di cui all'allegato della ordinanza in questione non deve considerarsi come avente carattere retroattivo, vale a dire che esso non si applica ai prodotti immessi sul mercato e messi in opera anteriormente alla data di entrata in vigore dell'ordinanza.

La problematica ditali manufatti, infatti, costituirà oggetto di successive analisi e valutazioni al fine di conoscere la reale entità e portata del problema e di programmare gli eventuali interventi del caso.